

ALLEGATO B)

AL MODULO MINISTERIALE DI RICHIESTA DI RESIDENZA: DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINI DI STATI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA.

* = documentazione obbligatoria;

** = documentazione necessaria per la registrazione nell'anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.

1. Cittadino lavoratore subordinato o autonomo ⁽¹⁾

Documentazione da presentare

- 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
- 2) documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo (es. per il lavoro subordinato : ultima busta paga oppure contratto di lavoro con identificativi INPS e INAIL oppure ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro oppure preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso o comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego oppure ricevuta di versamento dei contributi all'INPS; per il lavoro autonomo : certificato di iscrizione alla Camera di Commercio oppure attestazione di attribuzione di partita IVA oppure certificazione di iscrizione all'albo professionale) *;
- 3) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**

2. Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)

Documentazione da presentare

- 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
- 2) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all'importo dell'assegno sociale che, per il 2024 in euro 6.947,33 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato;*
- 3) copia di polizza di assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37);*

Si precisa che la T.E.A.M.(Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile solo da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.

- 4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**

3. Cittadino studente (non lavoratore)

Documentazione da presentare

- a.1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
 - a.2) documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale;*
 - a.3) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato italiano. La somma di riferimento corrisponde all'importo dell'assegno sociale che, per il 2024 è di euro 6.947,33 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato;*
 - a.4) copertura dei rischi sanitari:*
- *per lo studente che chiede l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente :*
copia di una polizza di assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno o formulario comunitario;
- *per lo studente che chiede l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea:*
T.E.A.M. rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario;
- a.5) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**

4. Familiare (2) Ue di cittadino di cui ai punti precedenti

Documentazione da presentare

- 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
- 2) copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l'ascendente o il discendente);*
- 3) documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo del cittadino dell'Unione che prende in carico il familiare di cui all'art. 2 D.Lgs 30/2007 *oppure
- 4) autodichiarazione da parte dello stesso del possesso di risorse economiche sufficienti affinché il familiare non diventi un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato e copia di polizza di assicurazione sanitaria privata a favore del familiare che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, o, alternativamente, copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37), S1, oppure iscrizione volontaria al servizio sanitario italiano *

Tabella esemplificativa delle risorse economiche per familiari a carico

Limite reddito	Numero componenti
€ 6.947,33	Solo richiedente
€ 10.420,99	Richiedente più 1 familiare
€ 13.894,66	Richiedente più 2 familiari
€ 17.368,31	Richiedente più 3 familiari
Per ogni persona in più va aggiunta la metà dell'assegno sociale INPS alla cifra risultante alla riga precedente	Totale riga precedente più € 3.473,66

- 5) Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell'Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno.*

5. Cittadino UE adottato con adozione internazionale

Documentazione da presentare

- 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
- 2) lettera della Commissione Adozioni Internazionali con autorizzazione all'ingresso ed al soggiorno in Italia del minore*

6. Cittadino UE che soggiorna per motivi religiosi

Documentazione da presentare

- 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
- 2) dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistata dalla Curia vescovile o da equivalente autorità religiosa presente in Italia; *
- 3) dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia di assunzione delle spese sanitarie o polizza di copertura sanitaria valida per almeno un anno; *

7. Minore non accompagnato appartenente all'Unione Europea

Documentazione da presentare

- 1) decisione dell'Autorità giudiziaria che ne dispone l'affidamento o la tutela (l'iscrizione anagrafica del minore avverrà su dichiarazione resa dal tutore senza che sia necessario dare dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 30/2007); *

Note:

(1) Art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 30/2007

Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:

- b) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
- c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
- d) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
- e) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito

(2) Per familiare di cittadino dell'Unione europea s'intende : il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico
e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art.2 del D.Lgs n.30/2007).